

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



**Regione
Lombardia**



POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(art. 409 c.p.c., comma 1, punto 3); art. 2222 c.c.; art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015)

tra

La TSP Tecnologie e Servizi Professionali Srl, con sede legale a Roma, Piazza Martiri di Belfiore 2, C.F. e P.Iva 12172191004 nella persona dell'Amministratore Unico Nicoletta Congia, nata a Verona il 20/07/1957,

e

Marco Cremaschi (d'ora in avanti "il Collaboratore"), nato a CHIARI (BS) il 04/10/1983, residente in Via XXI Luglio 24, 25036 Palazzolo sull'Oglio (Italia), CF: CRMMRC83R04C618I,

premesso che

- a) la Società intende affidare al Collaboratore attività di ricerca ritenendo che il Collaboratore sia in grado, grazie alle proprie comprovate esperienze professionali ed alle proprie attitudini personali, di svolgere l'incarico conferitogli in modo autonomo e con adeguata capacità professionale;
- b) è volontà delle parti stipulare un rapporto di lavoro autonomo;

Tutto ciò premesso,

le parti convengono quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (d'ora in avanti "il Contratto").

2. Oggetto dell'incarico

Il collaboratore opererà come Analista nell'ambito del WP1 per il progetto di ricerca sviluppo e innovazione denominato "**Food Social Sensor Network (Food-Net)**" con ID 225155 e CUP E47F17000020009.

Food-Net è una soluzione tecnologica ed organizzativa che si pone l'obiettivo di individuare e interpretare le necessità nutrizionali di specifici target di consumatori; favorire l'innovazione di processo e prodotto delle imprese agroalimentari attraverso la realizzazione di

TSP Tecnologie e Servizi Professionali S.r.l.

Sede legale: Piazza Martiri di Belfiore 2 – 00195 Roma

Unità locale: Via del Serafico 185 – 00142 Roma Tel.: (+39) 06.5416677 Fax: (+39) 06.59633085

Unità locale: Via B. Quaranta 40 – 20139 Milano

Capitale sociale: € 24.000 – N. REA 1356049 – C.F. e P.IVA 12172191004

infrastrutture che permettano di realizzare alimenti funzionali realmente efficaci; implementare la qualità della vita e lo stato nutrizionale dei cittadini attraverso functional food, modelli nutrizionali e processi educativi diretti a migliorare lo stile di vita.

Il progetto Food-Net rientra nel PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (cofinanziato con il FESR) della **Regione Lombardia** ed è ammesso a contributo sulla call – linea «Accordi per la ricerca» come da d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016.

Nello specifico, il collaboratore di occuperà di:

Attività in WP1 di Food Sensor relative ad analisi, progettazione e formalizzazione del modello integrato di rappresentazione del dominio e delle relative tecniche, metodi e strumenti per il suo sviluppo.

3. Modalità di esecuzione della prestazione: natura autonoma del rapporto

3.1 In armonia con la natura autonoma dell'incarico, il Collaboratore svolgerà l'attività di cui al punto che precede al di fuori di qualunque vincolo di orario di lavoro e di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive.

3.2 Il Collaboratore sarà, quindi, libero di determinare da sé, secondo la propria esperienza e professionalità, le modalità di svolgimento della propria prestazione per il conseguimento degli obiettivi dedotti quali oggetto del presente Contratto, sia pure nel rispetto delle indicazioni generali della Società e di necessario coordinamento con colui che beneficerà della collaborazione. Rimane inteso che lo svolgimento delle attività all'interno delle strutture operative della Società e l'utilizzo delle stesse da parte del Collaboratore non è richiesto e rimane assoggettato alle necessità dei progetti da svolgere e alle modalità di svolgimento concordate caso per caso. La Società mette comunque a disposizione del Collaboratore il proprio ufficio sito in Milano, Via B. Quaranta 40.

3.3 Allo stesso modo, il Collaboratore sarà libero di gestire da sé il proprio tempo di lavoro ed i propri periodi di riposo al di fuori di qualunque controllo. In ogni caso, il Collaboratore si coordinerà con la Committente per concordare e individuare le date di esecuzione del Contratto.

3.4 Nel rispetto dell'autonomia a lui riservata per l'esecuzione della propria prestazione, il Collaboratore sarà inserito in un team di lavoro gestito da personale della Società con cui deve confrontarsi periodicamente, in un'ottica di affiancamento e coordinamento del lavoro svolto. Al Collaboratore potrà essere richiesto, se necessario, la redazione di relazioni sugli stati di avanzamento concordati.

3.5 Ai fini della rendicontazione del progetto, limitatamente alle spese ammissibili, si precisa che il tempo dedicato al Progetto di R&S&I e il relativo compenso verrà rendicontato con una corrispondenza di ore mensili pari a 20 (venti).

3.6 Il collaboratore si impegna altresì a rispettare la modulistica richiesta dalla Regione Lombardia e a fornire l'eventuale documentazione attestante il proprio lavoro in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali e investimenti e altre

norme pertinenti, come previsto dalle Linee Guida per la Rendicontazione delle spese ammissibili.

4. Compenso

4.1 A fronte dell'attività oggetto del presente contratto il Collaboratore riceverà un compenso totale lordo di **€ 8.750,00** (Euro ottomilasettecentocinquana / 00) che sarà corrisposto, operate le ritenute di legge, dietro consegna di regolare cedolino paga, tramite n° 10 rate mensili di € 875,00 (Euro ottocentosettantacinque / 00) ciascuna, da marzo a dicembre 2019.

4.2 In caso di recesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi della Clausola 6.3, gli importi già corrisposti alla data del recesso o risoluzione si intenderanno versati a saldo delle prestazioni rese e a tacitazione di ogni pretesa in merito, fermo restando soltanto l'obbligo, a carico della Società, di corrispondere l'ulteriore importo dovuto in relazione al preavviso.

4.3 La Società rimborserà al Collaboratore le spese eventualmente sostenute dallo stesso in esecuzione del contratto di collaborazione e nell'interesse della Società, solo se preventivamente autorizzate dalla stessa e secondo i criteri e gli standard aziendali. Tali spese verranno rimborsate dietro presentazione di idonea giustificazione, con cedolino paga relativo al mese successivo a quello cui si riferiscono le richieste di rimborso.

5. Obbligo di diligenza/Codice di Condotta

5.1 Nel conseguimento degli obiettivi a lui affidati, il Collaboratore si atterrà agli standard di diligenza, oltre che alla normativa eventualmente applicabile alla tipologia dell'attività svolta, richiesti dai compiti dedotti quali oggetto del presente incarico ed avrà cura di ricordare le proprie prestazioni alle specifiche esigenze della Società.

6. Decorrenza, durata e facoltà di recesso

6.1 L'attività oggetto del presente contratto potrà essere svolta nel periodo dal **11/03/2019** e fino al **31/12/2019** (data di conclusione del rapporto contrattuale).

6.2 Alla scadenza, esso si intenderà cessato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori comunicazioni né oneri di preavviso per entrambe le parti.

6.3 Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto, prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 2 mesi.

6.4 In ipotesi di mancata prosecuzione della collaborazione, per qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dalla Società al Collaboratore, al di fuori di quanto previsto per l'esecuzione dell'attività prestata, così come nulla sarà dovuto dal Collaboratore alla Società, in ipotesi di mancata accettazione di un successivo incarico.

6.5 Le parti potranno altresì concordare una proroga al presente contratto, corrispondente alla chiusura e collaudo del progetto Foodnet con un'eventuale possibile partecipazione del Collaboratore allo svolgimento del collaudo stesso.

7. Responsabilità e garanzie

7.1 L'incarico di cui al presente contratto ha specifico carattere di prestazione professionale e ciò esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

7.2 Tutta la documentazione relativa alla collaborazione dovrà essere consegnata alla Società e resterà nella sua piena ed esclusiva proprietà. Dovrà pertanto essere conservata dal Collaboratore nella più stretta segretezza facendo in modo che, sotto alcun profilo, possa essere prestata, divulgata o diffusa, se non dietro espressa autorizzazione della Società.

7.3 Qualora il Collaboratore si trovi a prestare la propria attività presso la sede della Società, le misure adottate a tutela della sua sicurezza e della sua salute saranno le stesse adottate, in conformità delle normative vigenti e a garanzia della sicurezza del personale dipendente.

7.4 Il contenuto del presente contratto, l'oggetto e le modalità dell'attività del collaboratore nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know how relativi alla Società di cui il collaboratore venga a conoscenza in relazione al contratto sono e restano di esclusiva proprietà della Società e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Qualora il Collaboratore abbia conoscenza di tali informazioni riservate, dovrà utilizzarle solo per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto e non potrà divulgarle in nessun modo, impegnandosi altresì a proteggerne il carattere confidenziale. Resta altresì inteso che il collaboratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società. La disposizione del presente articolo sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del contratto, al termine del quale il Collaboratore si impegna inoltre a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società.

8. Ulteriori previsioni

8.1 Il Contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro precedente accordo scritto o verbale tra le Parti.

8.2 Il Contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può, quindi, essere soggetto a cessione da parte della Società, e lo stesso Collaboratore potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto, solo previa concertazione con la Società.

8.3 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

9. Foro competente

9.1 Qualora si manifestassero tra le Parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguendo l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe.

9.2 Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Foro di Roma.

10. Trattamento dei dati

10.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del Collaboratore, le parti danno atto che gli stessi sono conservati presso gli archivi della Società a fini amministrativi e contabili.



10.2 Le parti danno atto che i diritti del Collaboratore in relazione ai dati personali sono quelli di cui agli artt. 7-10 del d.lgs 196/03.

10.3 Il Collaboratore autorizza la Società a trattare i propri dati personali e dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dopo aver preso visione dell'informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 che fa parte integrante del presente contratto

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, **07/03/2019**

Il presente contratto è scritto in doppio e conforme originale.

Il Datore di lavoro (committente)

Nicola Confe

Il Collaboratore

[Signature]